

Allegato parte integrante
Protocollo d'intesa



COMUNE DI PARMA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Comune di Parma, C.F. 00162210348, legalmente rappresentato dal Sindaco Dr. Pietro Vignali, nato a Parma (PR) il 22.05.1968, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale e legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 90 del vigente Statuto Comunale;

E

La Provincia Autonoma di Trento C.F. 00337460224, legalmente rappresentata da , nato a il , domiciliato per la carica presso la Sede dell'Amministrazione Provinciale Piazza Dante, 15 Trento.

PREMESSO CHE:

- è interesse del Comune di Parma intraprendere un rapporto di collaborazione reciproca volto allo scambio di esperienze maturate nell'ambito delle politiche familiari;
- è interesse del Comune di Parma mettere a punto, in collaborazione con la Provincia di Trento, riconosciuta la specifica esperienza già acquisita da tale Ente nel campo, un marchio atto a certificare un territorio a misura di famiglia;
- è interesse della Provincia Autonoma di Trento diffondere sul territorio sia locale che extralocale una cultura promozionale e non più prettamente socio-assistenziale della famiglia, collaborando e supportando in qualità di

- consulente un'altra Amministrazione locale che intende implementare analoghe politiche innovative in ambito pubblico;
- l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuisce al Comune di Parma tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, anche attuando forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia;
 - L'art.16 bis della Legge della Provincia Autonoma di Trento 30 novembre 1992, n.23, nel disciplinare le forme di collaborazione fra istituzioni, consente alla Provincia stessa di assumere in affidamento da enti locali anche appartenenti a regioni diverse, compiti funzioni o servizi sulla base di specifici disciplinari o a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni; tali forme di affidamento stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
 - La L.R. n.2/2003 della Regione Emilia Romagna definisce le norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, valorizzando le Autonomie Locali, e promuovendo, tra l'altro:
 - la centralità delle comunità locali come sistemi di relazioni;
 - il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
 - la partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni che li rappresentano;
 - le iniziative di reciprocità e di auto aiuto delle persone e delle famiglie;
 - Il conferimento a Province e Comuni di nuove funzioni deve avvenire nel rispetto del principio dell'adeguatezza delle amministrazioni locali a rendere le attività oggetto del conferimento stesso con efficienza ed efficacia;
 - I suddetti principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione sono stati "formalizzati" nella Costituzione per effetto della riforma introdotta dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
 - Il principio di sussidiarietà verticale viene completato con quello della sussidiarietà orizzontale, come specificatamente prevede il già richiamato articolo 118, comma n.4, della Costituzione;
 - Diverse leggi settoriali prevedono la collaborazione fra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
 - Per dare effettività ai principi sopra esposti ed alle norme sul decentramento, è necessario attivare sistemi di collaborazione tra Provincia e altre Amministrazioni Locali, per attrezzare nel modo più efficiente possibile le Amministrazioni Locali e garantire, in forma convenzionale, un ulteriore spostamento verso la base della popolazione amministrata della gestione di funzioni e servizi.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (premessa)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa e ne costituisce il primo patto.

Articolo 2 (Oggetto e Finalità)

Il Comune di Parma e la Provincia Autonoma di Trento si associano tra loro, ai sensi dell'art.30 del D.L. 18 agosto 2000 n.267, e successive modificazioni e dell'art. 16 bis della Legge della Provincia Autonoma di Trento 30 novembre 1992 n.23, per collaborare a nuovi e più importanti sviluppi nell'ambito delle politiche familiari innovative, volendo condividere le esperienze maturate in questi anni ed arricchire in questo modo di opportunità i propri territori.

Articolo 3 (Impegni delle parti)

In particolare:

- La Provincia Autonoma di Trento si impegna a mettere a disposizione l'esperienza maturata con il marchio "Family in Trentino" e con il marchio "Fit Family" in ambito extraprovinciale;
- Il Comune di Parma si impegna analogamente ad offrire nuove possibilità all'Ente Partner nella presente intesa, impegnandosi a renderlo partecipe delle politiche già in campo e volta per volta, della definizione di nuovi programmi, individuando nello Stesso l'Istituzione privilegiata per la definizione e la realizzazione di diverse e future iniziative, anche in ambito europeo.

Articolo 4 (Attuazione)

Il presente protocollo d'intesa avrà specificatamente ad oggetto le seguenti materie:

- lo scambio delle buone pratiche implementate dalle due Amministrazioni nell'ambito delle politiche familiari;
- la messa a punto di un marchio atto a certificare un territorio a misura di famiglia;
- la creazione di un coordinamento a livello nazionale per tutti quei territori che intendono promuovere un'analogha, nuova cultura amministrativa verso il target famiglia;

- la realizzazione di iniziative condivise atte a far crescere anche l'esperienza e la partecipazione delle realtà sociali dei rispettivi territori, perché sia diffusa la possibilità di crescita e di maturazione per le rispettive Comunità e per il protagonismo positivo delle famiglie.

Articolo 5 (Durata)

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di tre anni decorrenti dalla sua stipulazione e terminerà precisamente il 31/12/2011.

Alla sua scadenza potrà essere rinnovato previo nuovo accordo delle parti per un ulteriore periodo di tre anni.

Articolo 6 (Recesso)

Ciascun Ente può recedere dalla presente intesa, con decorrenza degli effetti dal 1° giorno dell'anno successivo dalla data di acquisizione al rispettivo protocollo generale della comunicazione scritta di recesso. La comunicazione di recesso deve pervenire comunque al protocollo dell'altro Ente almeno sessanta giorni prima della chiusura dell'esercizio.

Articolo 7 (Rapporti Finanziari)

Il presente protocollo d'intesa ha carattere non oneroso.

La copertura dei costi relativi è a carico del bilancio dei due Enti per la parte di competenza.

Articolo 8 (Gruppo di lavoro)

Al fine di raggiungere efficacia operativa le parti istituiscono un gruppo di lavoro con funzioni di analisi, progettazione e attuazione di nuovi modelli di approfondimento della conoscenza delle dinamiche delle politiche familiari.

Il gruppo di lavoro sarà individuato in accordo tra le parti.

Addì,

Per il Comune di Parma

Per la Provincia Autonoma di Trento